

N. R.G. 2473/2017



**TRIBUNALE di Bologna**  
**Sezione Lavoro**

Oggi **24/05/2018** alle ore 12:25 nella controversia n. 2473/2017  
compaiono  
l'avv. DELL'ANNA GIOVANNA per parte ricorrente.  
Il difensore di parte ricorrente chiede breve termine per note  
conclusive e insiste sulle rispettive istanze deduzioni e  
conclusioni.

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la  
decisione pronuncia sentenza contestuale.

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese

N. R.G. 2473/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2473/2017** promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.  
DELL'ANNA GIOVANNA

**RICORRENTE**

contro



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO V AMBITO TERRIT. DELLA PROVINCIA DI  
BOLOGNA

RESISTENTE CONTUMACE

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

In punto a: pubblico impiego; scuola.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato il 22.8.2017, [REDACTED] premesso di avere stipulato, in qualità di docente, con l'amministrazione scolastica plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo indeterminato, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera, nonché il riconoscimento del suo diritto a percepire, dal primo contratto o da uno dei successivi ritenuto di giustizia, gli aumenti economici conseguenti alla progressione retributiva prevista dal contratto collettivo per il personale assunto a tempo indeterminato, con la conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze stipendiali, oltre, in ogni caso, agli accessori.

L'amministrazione resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

All'udienza del 24.5.2018 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa che, dopo la discussione orale, è stata decisa con sentenza contestuale.

Va premesso, come è pacifico in causa, che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dall'amministrazione scolastica e ha già ottenuto la ricostruzione della carriera. In particolare, la ricorrente è stata stabilizzata dall'anno scolastico 2011/12 nella qualifica di docente.



Negli anni scolastici precedenti, la ricorrente ha svolto numerose supplenze stipulando con l'amministrazione scolastica una successione di contratti a tempo determinato a partire dall'anno 2000/2001 all'anno scolastico 2009/2010, alcune conferite su posto vacante e disponibile, cioè come servizio annuale con scadenza il 31 agosto, mentre le altre sono state conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. il prospetto riepilogativo di cui alle pagg. 2-3 del ricorso).

Non è in contestazione la circostanza che alla ricorrente è stata riconosciuta la ricostruzione della carriera.

La ricorrente afferma l'illegittimità della non integrale ricostruzione della carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70/CEE sostenendo che l'Amministrazione avrebbe riconosciuto solo parzialmente i servizi pre-ruolo espletati dalla ricorrente ai fini dell'anzianità di servizio della stessa nel ruolo statale acquisito.

La domanda di ricostruzione della carriera può essere accolta, sia pure nei limiti e con le precisazioni che seguono.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22558/16, ha al riguardo affermato il seguente principio di diritto:

*"nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".*

Nella specie, va, però, precisato quanto segue:

a) Poiché la domanda è stata fondata sulla violazione da parte dell'amministrazione scolastica del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, posto dalla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, la ricorrente ha diritto, fin dalla data della prima assunzione (relativamente alle assunzioni avvenute dall'anno scolastico 2001/2002, dato che la Direttiva 1999/70/CE è divenuta obbligatoria, ex art. 2, nel nostro ordinamento dal 10 luglio 2001), a percepire lo stesso



trattamento economico riservato dalla contrattazione collettiva al personale assunto a tempo indeterminato.

b) Questa disciplina è applicabile per la sussistenza, nella specie, del presupposto fissato dall'art. 489 del d. legs. n. 297/94, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/99. La prima disposizione prevede che *"ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione"*. La norma di interpretazione autentica ha, poi, chiarito che: *"il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*. Nella specie non è in contestazione che la ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato in modo continuativo delle supplenze che hanno avuto durata di almeno 180 giorni; di conseguenza ha diritto al riconoscimento integrale della progressione in carriera.

d) Il diritto a percepire le differenze di retribuzione, anche se il conteggio deve essere svolto a fare tempo dalla stipulazione del primo contratto (ove successivo al 10 luglio 2001, termine previsto dall'articolo 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva - cfr Cass. citata, par. 65), è soggetto alla prescrizione quinquennale, che è il regime ordinario di prescrizione dei crediti retributivi e, in genere, delle attribuzioni patrimoniali applicabile nel pubblico impiego.

Il giudicante non ignora la coesistenza con un diverso orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile il termine di prescrizione decennale, sostenendo, in estrema sintesi, che la prescrizione sarebbe nella specie decennale e non quinquennale trattandosi del risarcimento di un danno derivante dalla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, di una direttiva comunitaria o derivante da un inadempimento contrattuale.

Questo orientamento, pur condiviso da una parte della giurisprudenza di merito, non si ritiene convincente.



Può dirsi, in sostanza, che il contenzioso in oggetto, nella parte relativa alle domande riguardanti il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato con una successione di contratti a tempo determinato, ha il suo fondamento nella violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla clausola 4 della Direttiva n. 1999/70/CE.

E' pacifico, in giurisprudenza, che la clausola 4 della Direttiva è **di immediata e diretta applicazione** nel nostro ordinamento giuridico e che l'illecito è derivato dal mancato adeguamento delle clausole della contrattazione collettiva di comparto, che riservavano in trattamento peggiore al personale assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato, alla disposizione comunitaria. Ne consegue, quindi, che la parte attrice non ha dedotto un inadempimento dello Stato italiano nel recepimento e nell'attuazione nel nostro ordinamento di una direttiva europea, bensì ha reclamato **il riconoscimento della progressione economica alla stessa spettante**, per effetto dell'anzianità di volta in volta maturata con la successione dei contratti a tempo determinato, ponendo a base della rivendicazione la violazione della clausola 4 della Direttiva.

Inoltre, essendo la suddetta clausola di immediata e diretta applicazione, le pretese differenze economiche sono riconosciute a titolo di inadempimento ad un obbligo contrattuale, in conformità, del resto, alla domanda contenuta nel ricorso, nella quale, appunto, sono stati allegati sia lo svolgimento di un servizio continuato per l'amministrazione scolastica e la negazione della progressione economica in violazione della clausola 4 della Direttiva Europea.

Pertanto, nel caso in esame, come in ogni altra fattispecie in cui il dipendente imputi alla pubblica amministrazione un ritardo o un inadempimento (mancato pagamento) nel versamento dello stipendio (di tutto lo stipendio o solo anche di alcune voci), il regime della prescrizione applicabile è quello quinquennale, dovendosi solo ricordare che, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, ex art. 1224 cc, il risarcimento del danno può consistere solo dall'attribuzione degli interessi moratori, salva la prova (eventuale) del maggior danno.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5077/2011 della V Sezione Giurisdizionale, nel ribadire il suo costante orientamento, ha, al riguardo, chiarito che, in tema di spettanze retributive al pubblico



dipendente, il termine di prescrizione decennale può trovare applicazione solo quando spetti all'amministrazione di riconoscere e determinare la sussistenza del diritto vantato, previo accertamento delle condizioni necessarie per la sua liquidazione, e non già allorché il credito - cui accede la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria - derivi direttamente da disposizioni di legge o di contratti collettivi di lavoro.

Trova, dunque, conferma la natura quinquennale della prescrizione del credito fatto valere dalla parte ricorrente, esso derivando dalla diretta applicazione della clausola 4 della più volte citata Direttiva Europea. Sempre in materia di prescrizione dei crediti pecuniari dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, solo nel caso in cui l'atto interruttivo derivi da una iniziativa del lavoratore creditore esso può considerarsi esteso anche al credito relativo agli accessori, mentre l'eventuale riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione debitrice non è, in genere, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria).

Il Giudicante richiama, condividendone la motivazione, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del tribunale di Bologna n. 30 del 17.1.2017, estensore dott. Giovanni Benassi e in materia di prescrizione la decisione della Corte d'Appello di Bologna n. 901 del 7.8.2017.

Pertanto, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è dichiarato tenuto e condannato a riconoscere alla ricorrente, **nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda**, gli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto Scuola per il personale assunto a tempo indeterminato conseguenti alla progressione economica ed al pagamento delle relative differenze stipendiali, oltre interessi legali.

Le spese del processo sono integralmente compensate in ragione sia della particolare complessità della questione trattata, solo recentemente risolta con decisive sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, sia per la permanenza di orientamenti di segno opposto nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda:



- dichiara tenuto e in conseguenza condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a riconoscere a Chirco Erica, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda, gli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto Scuola per il personale assunto a tempo indeterminato conseguenti alla progressione economica ed al pagamento delle relative differenze stipendiali, oltre interessi legali;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Bologna, 24.5.2018

Il Giudice

Dott.ssa Maria Luisa Pugliese

